

TI_GERICHTE 12.2012.89 vom 9. Dezember 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-12-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2012.89

FR: TI_GERICHTE 12.2012.89 du 9 décembre 2013

IT: TI_GERICHTE 12.2012.89 del 9 dicembre 2013

Regeste

Contratto di architetto - mandato - remunerazione - norme SIA - responsabilità per sorpasso del prezzo limite

Erwägungen

E. 9

Con la prima censura d'appello l'attore rimprovera al Pretore di aver ritenuto che i convenuti avessero tempestivamente contestato l'applicabilità della norma SIA 102, quando invece quella loro contestazione doveva essere considerata tardiva, essendo avvenuta per la prima volta solo in causa. La censura, per altro già irricevibile in ordine siccome sollevata per la prima volta solamente in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), è manifestamente infondata anche nel merito. A parte il fatto che nessuna disposizione di legge impediva ai convenuti di eccepire l'applicabilità della norma SIA 102 per la prima volta solo nel corso della causa (in tal senso pure TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 4.2), si osserva in effetti che dagli atti risulta che essi avevano in ogni caso formulato quella contestazione ben prima, già in occasione dello scambio di corrispondenza che aveva preceduto l'inoltro della causa (cfr. doc. P e S).

E. 10

Nel proseguo del suo esposto, l'attore ritiene di aver senz'altro dimostrato, contrariamente a quanto ritenuto del Pretore, che le parti si erano a suo tempo accordate per l'applicabilità della norma SIA 102: a suo dire, l'applicazione della norma SIA 102 era in effetti stata accettata dai convenuti per atti concludenti, visto e considerato che costoro non avevano mai contestato il preventivo generale definito "stima generale dei costi di costruzione" (doc. B) - espressamente stilato sulla base della norma SIA 102/4.2.2 - in cui era compresa anche la voce "onorario architetto" a suo favore. La censura è infondata. Nonostante sia vero che la "stima generale dei costi di costruzione" era stata allestita dall'attore (unilateralmente) proprio "secondo la norma SIA 102/4.2.2" (doc. B) e che quella valutazione non era poi stata contestata dai convenuti, è però altrettanto vero che da queste sole circostanze non si può ancora concludere che le parti si fossero accordate per l'applicazione in generale ai loro rapporti della norma SIA 102 (I CCA 24 luglio 2006 inc. n. 10.1995.96), in precedenza mai portata a conoscenza dei convenuti e nemmeno oggetto di un accordo esplicito o implicito oppure anche solo di un semplice rimando delle parti, non comprovati. E comunque, da quelle circostanze, a maggior ragione, nemmeno si può ritenere che la posizione "onorario architetto", contenuta in quel documento - accanto a un'altra ottantina di posizioni, che nulla avevano a che fare con la norma SIA 102 - con la sola indicazione dell'importo preventivato, potesse e dovesse essere intesa in buona fede e in base al principio dell'affidamento nel senso che, in assenza di ulteriori indicazioni, quella retribuzione dovesse essere calcolata proprio in base alla norma SIA 102. Oltretutto, la somma

complessiva esposta a quel momento a favore dell'architetto, di fr. 58'000.- (pos. 291), di fr. 900.- (pos. 491) e di fr. 4'800.- (pos. 524), era stata considerata dal perito giudiziario sottodimensionata - per la prestazione completa - anche applicando un ribasso elevato rispetto al calcolo operato facendo capo al regolamento SIA 102 (perizia p. 13), il che a maggior ragione porta a concludere che quelle somme non potessero essere state calcolate in funzione di quella regolamentazione.

E. 11

Sempre a sostegno dell'applicazione della norma SIA 102, l'attore rileva che quest'ultima, in base alla perizia giudiziaria, concretizzava in ogni caso un uso del settore. La censura, oltre che irricevibile in quanto formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), è in ogni caso infondata. Dal solo fatto che il perito giudiziario abbia dichiarato che la norma SIA 102 tutelava "sia i progettisti che i committenti, determinando di fatto una base corretta di remunerazione di prestazioni normalizzate" (perizia p. 5) non si può in effetti ritenere che egli si fosse espresso nei termini pretesi dall'attore, ossia che, diversamente da quanto valeva in generale (cfr. supra consid. 8), nel caso concreto quella norma esprimesse un uso riconosciuto.

E. 12

Appurata con ciò l'inapplicabilità della norma SIA 102 - il che tra l'altro vanificava ogni pretesa attorea avente per oggetto la revoca ingiustificata del mandato (che comunque doveva essere disattesa anche per il fatto che l'attore non aveva censurato in questa sede l'assunto pretorile secondo cui non erano stati provati i presupposti per l'applicazione dell'art. 404 cpv. 2 CO) -, il Pretore ha ritenuto che l'attore non aveva allegato e dimostrato il tempo impiegato e le spese da lui sostenute per l'adempimento del mandato, ciò che imponeva di rigettare ogni sua richiesta. In questa sede l'attore obietta che il giudice di prime cure, sulla base del materiale probatorio versato agli atti, avrebbe in ogni caso potuto e dovuto stabilire le sue spettanze secondo il suo prudente criterio in base al valore del lavoro da lui svolto. La censura è ampiamente irricevibile e infondata, almeno nella misura in cui è riferita alle pretese relative all'onorario. Essa è dapprima irricevibile, visto che l'attore, pur avendo rimproverato al primo giudice di non aver ritenuto provato il tempo impiegato e le spese da lui sostenute, non ha però censurato l'altro assunto pretorile, che costituisce una motivazione alternativa e indipendente, secondo cui egli non aveva mai allegato quelle circostanze (la dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che, qualora la sentenza - o la decisione su una questione - impugnata si fondi su due motivazioni alternative e indipendenti, l'appellante deve, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi con entrambe, cfr. Hungerbühler, in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 38 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3; II CCA 7 febbraio 2013 inc. n. 12.2011.51, 26 aprile 2013 inc. n. 12.2012.78, 7 novembre 2013 inc. n. 12.2012.79); ed è comunque infondata nel merito, la giurisprudenza avendo già avuto modo di precisare che il giudice di prime cure non è legittimato, applicando per analogia l'art. 42 cpv. 2 CO, a far proprie le conclusioni del perito giudiziario che aveva tentato di sopperire a tali carenze applicando la norma SIA 102 con o senza correttivi (in concreto con una riduzione del 10%; cfr. perizia p. 6, e meglio per il fatto che il progetto di massima era stato elaborato praticamente senza sostanziali modifiche, così fino ai piani esecutivi e per il fatto che si trattava di un mandato parziale), oppure ancora a stimare di sua iniziativa il tempo impiegato e le spese assunte: l'alleggerimento dell'onere della prova previsto dall'art. 42 cpv. 2 CO, norma che

presuppone che la natura della fattispecie renda impossibile o inesigibile la prova stretta (DTF 133 III 462 consid. 4.4.2), ha in effetti carattere eccezionale, va concesso in maniera restrittiva e non può avere come risultato il rovesciamento dell'onere stesso, fermo restando invece che - a prescindere dalla questione a sapere in quali campi al di fuori del risarcimento del danno l'art. 42 cpv. 2 CO possa applicarsi per analogia (cfr. DTF 128 III 271 consid. 2b/aa) - i fattori che entrano in gioco per calcolare la retribuzione dell'architetto, in particolare tempo e spese, non sono affatto, per loro natura, impossibili da provare, né l'attore lo ha del resto preteso (TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.3, 21 giugno 2013 4A_110/2013; II CCA 22 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22, 3 giugno 2013 inc. n. 12.2011.152 e 194). Diverso è invece l'esito della censura nella misura in cui è riferita alla pretesa concernente le spese vive e di riproduzione, che l'attore, con riferimento ai doc. N e E/7, aveva indicato in petizione essere di fr. 1'000.-. Atteso che in risposta i convenuti non avevano contestato l'ammontare di quella posizione e che l'importo è in seguito stato fatto proprio, invero senza particolare motivazione, anche dal perito giudiziario (perizia p. 5 seg., nonostante dal doc. E/7 risulti un esborso di soli fr. 120.40 per le spese di riproduzione), la posizione in esame, debitamente allegata e comprovata, può di principio essere riconosciuta.

E. 13

Nel suo appello l'attore censura poi l'assunto pretorile secondo cui un'eventuale sua pretesa per onorari e spese – quest'ultima teoricamente fondata in ragione di fr. 1'000.- – avrebbe in ogni caso dovuto essere ridotta sostanzialmente (senza che l'entità della riduzione fosse stata allora indicata) a seguito del comprovato superamento da parte sua del limite massimo dei costi imposto dai convenuti. La censura è in parte fondata. In questa sede l'attore non ha invero rimesso in discussione l'accertamento fattuale contenuto nella sentenza del Pretore secondo cui l'importo di fr. 650'000.- rappresentasse un limite di spesa insuperabile ed egli fosse consapevole della circostanza. In tali circostanze non è pertanto necessario esaminare se la stima dei prezzi da lui elaborata nel doc. B (di fr. 644'700.-) costituisse un semplice preventivo generale (non ancora dettagliato, cfr. doc. A), che avrebbe poi potuto essere superato senza - per lui - particolari conseguenze in ragione di circa il 10- 20% secondo il perito giudiziario (perizia p. 3, 8, 15, 21 e 23 con riferimento alla norma SIA 102), o meglio nella misura del 10% in base alla giurisprudenza (TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 3.2.2, 26 settembre 2013 4A_271/2013 consid. 2.1 e 2.5; II CCA 2 settembre 2010 inc. n. 10.2002.26, "tolleranza" valida anche in caso di mancata applicazione della norma SIA 102). Ora, ritenuto che nella migliore - per l'attore - delle ipotesi, a quello stesso livello di approfondimento del progetto il costo dell'opera avrebbe in realtà dovuto essere stimato a fr. 689'200.- (cfr. perizia p. 3, 16 e 19; senza per altro che in tale importo fossero stati considerati il costo degli arredi fissi di fr. 10'000.- e gli interessi bancari di fr. 22'000.-, cfr. perizia p. 16), cioè ad un importo che eccedeva almeno del 6% (o del 9%) il limite di spesa concordato, si deve di principio concludere che la valutazione resa nel doc. B, non rispettosa di quel limite massimo, era costitutiva di una violazione del contratto (e meglio di un'istruzione fornita, cfr. TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 3.3, 9 maggio 2006 4C.54/2006 consid. 3.2.1 14 luglio 2009 4A_187/2009 consid. 4.1) ed era con ciò tale da influire sull'entità della retribuzione dovuta a favore dell'attore. A questo proposito, si osserva che, nonostante i convenuti, a seguito di questi fatti, avessero poi rinunciato alla prospettata edificazione, non si può però ancora affermare che l'attività dell'attore sarebbe stata per loro del tutto inutilizzabile, ciò che avrebbe potuto escludere ogni sua retribuzione (cfr. Schumacher , in: Gauch/Tercier , Das Architektenrecht, 3^a ed., n. 605 e 787; TF 17

luglio 2012 4A_89/2012 consid. 3.1). Avendo essi però ammesso la almeno parziale utilizzabilità dei piani elaborati e degli altri atti di progettazione eseguiti (che avevano poi chiesto di essere autorizzati ad usare, cfr. doc. S), confermata per altro implicitamente anche dal perito giudiziario (il quale riteneva possibile, senza grandi rinunce, edificare la casa per l'importo indicato nel doc. B, cfr. perizia p. 4 e 19), la soluzione corretta è in definitiva quella di imporre solo una riduzione delle spettanze a favore dell'attore (cfr. TF 11 febbraio 2000 4C.408/1999 consid. 3a; II CCA 9 aprile 2002 inc. n. 12.2001.69 in NRCP 2003 pag. 410, 20 gennaio 2003 inc. n. 12.2001.160), che, tenuto conto del valore oggettivo delle prestazioni da lui svolte e della misura - tutto sommato contenuta - del superamento del preventivo, questa Camera, nell'ambito del suo ampio potere di apprezzamento (cfr. Schumacher, op. cit., n. 604), determina concretamente in ragione del 40%: la giurisprudenza (DTF 108 II 197; RJN 1991 p. 54) ha in effetti già avuto modo di stabilire che è al più tardi al momento della fase del progetto definitivo (per la quale l'attore aveva esposto una percentuale del 35%, a fronte del totale fatturato in ragione del 59%, cfr. doc. N) che deve intervenire la stima dei costi di costruzione, ossia che l'attore ha o avrebbe potuto rendersi conto dell'impossibilità di rispettare il limite impostogli, ritenuto che da quel momento egli avrebbe dovuto rinunciare alle inutili prestazioni successive (fase di preparazione all'esecuzione e fase esecutiva, per le quali era stata da lui esposta una percentuale del 24%, cfr. doc. N).

E. 14

In definitiva, all'attore può così essere riconosciuto un importo di fr. 600.- (60% di fr. 1'000.-) oltre interessi dal 14 agosto 2001 (doc. N), non essendo per altro stato provato se e quando il mandato sarebbe stato rescisso. Gli interessi sono dovuti al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO): a parte il fatto che la domanda in questa sede di attribuirli ad un saggio del 6% è irricevibile atteso che con le conclusioni l'attore già li aveva ridotti al 5%, si osserva che quest'ultimo, nonostante la contestazione della controparte, non ha allegato ancor prima che provato le circostanze che avrebbero eventualmente giustificato un tasso maggiore ai sensi dell'art. 104 cpv. 2 e 3 CO.

E. 15

Manifestamente infondata e al limite del temerario è infine la censura dell'attore, secondo il giudizio pretorile, che respingeva la petizione e gli caricava gli oneri processuali e le ripetibili nonostante fosse chiaro che egli aveva comunque effettuato gran parte delle prestazioni da lui fatturate, doveva essere corretto in base al principio dell'equità. Come si è visto, la (ora solo parziale) reiezione della petizione è dovuta al fatto che l'attore ha insistito a voler fatturare le sue pretese in base alla norma SIA 102, in realtà non applicabile alla fattispecie (cfr. supra consid. 9-11), ed ha invece omesso in larga misura di allegare e poi di provare il tempo impiegato e le spese da lui assunte (cfr. supra consid. 12); non invece all'oggettiva assenza di prove o ancora alla difficoltà di assumerle. In tali circostanze non vi motivo di far capo ai non meglio precisati criteri di equità indicati dall'attore (si rinvia anzi al consid. 12, ove sono state spiegate le ragioni che escludevano l'alleggerimento dell'onere della prova previsto dall'art. 42 cpv. 2 CO), per cui non si giustifica di modificare nel merito il primo giudizio, né di adottare una diversa decisione sulle spese e sulle ripetibili di prima sede.

E. 16

Ne discende, in parziale accoglimento dell'appello, che la petizione può essere ammessa solo limitatamente all'importo di fr. 600.- più interessi al 5% dal 14 agosto 2001, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 69'329.80, devono rimanere a carico dell'attore, pressoché integralmente soccombente in entrambi i gradi di giudizio (art. 148 CPC/TI e 106 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 106 CPC e la LTG decide: I. L'appello 24 maggio 2012 dell'arch. AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 10 aprile 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. § Di conseguenza AO 1 e AO 1, _____, sono condannati in solido a pagare all'arch. AP 1, _____, la somma di fr. 600.- più interessi al 5% dal 14 agosto 2001. II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1'800.- sono posti a carico dell'appellante, tenuto inoltre a rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili d'appello. III. Notificazione: – – Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.